

## LA GIUNTA REGIONALE

- vista la legge n. 104 in data 5 febbraio 1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- vista la legge n. 328 in data 8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ed in particolare gli articoli 1 e 8 che prevedono che le regioni esercitino funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo per l'erogazione di interventi e servizi sociali atti a garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza e l'art.11 che prevede l'autorizzazione e l'accreditamento di servizi e strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;
- vista la legge regionale n. 17 in data 1 giugno 1984 «Interventi assistenziali ai minori» ed in particolare l'art. 10 che prevede l'erogazione di contributi a favore di minori che partecipano a soggiorni marini, montani e lacustri;
- vista la legge regionale n. 18 in data 4 settembre 2001 “Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004” ed in particolare l'art. 5 lettera b), n. 9 che prevede, tra l'altro, che la Giunta regionale provveda a definire le soglie di accesso alle prestazioni sociali agevolate e determina i criteri di partecipazione alle spese di funzionamento dei Servizi sociali e socio educativi da parte dei beneficiari e dei familiari;
- vista la legge regionale n. 13 in data 20 giugno 2006 “Approvazione del piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008” ed in particolare l'obiettivo n. 22 “Attivare politiche di prevenzione del disagio minorile e giovanile e di intervento a favore di minori e giovani in situazione di disagio” - lettera a) “Prevenzione del disagio minorile”;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4173 in data 29 dicembre 2006, concernente la proroga fino al 31 dicembre 2007 della sperimentazione dell'Indicatore Regionale della Situazione Economica, di cui all'art.4 della l.r. 4 settembre 2001, n.18 approvata con DGR 2454/2004, 2432/2005 e 2260/2006;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1266 in data 11 maggio 2007, concernente l'approvazione dell'Indicatore Regionale della Situazione Economica di cui all'art. 4 della legge regionale n. 18/2001 e all'obiettivo 20 del piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008, che al punto 4 del deliberato stabilisce che la franchigia di euro 65.000,00 per la casa di abitazione venga applicata dal 01 luglio 2007;
- preso atto che si rende necessario provvedere, relativamente all'erogazione dei contributi di cui all'art. 10 della legge regionale n. 17/1984, alla determinazione dei parametri per l'ammissione ai contributi nonché della percentuale di intervento da parte dell'Amministrazione regionale;

- ritenuto opportuno, dal competente Servizio, in base all'esperienza pregressa, ridefinire nel modo seguente i criteri per la concessione dei contributi ai minori residenti in Valle d'Aosta che partecipano ai soggiorni estivi di vacanza e di stabilirne la validità di applicazione per il triennio 2008-2010:
  - i soggiorni climatici di vacanza marini, montani e lacustri devono essere organizzati da soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dal Servizio famiglia e politiche giovanili dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali;
  - la durata del soggiorno non deve essere inferiore a 7 giorni nel caso in cui l'iniziativa sia realizzata in Valle d'Aosta e non inferiore a 10 giorni qualora si attui all'esterno del territorio valdostano;
  - il contributo è concesso per un solo turno di vacanza. Per casi particolarmente complessi da un punto di vista sociale, segnalati con relazione scritta dei servizi sociali territoriali, il contributo può essere concesso anche per due turni;
  - i soggiorni devono avere finalità esclusivamente socializzanti e di promozione del benessere psicofisico. Sono esclusi i soggiorni di vacanza individuali e i soggiorni aventi finalità principalmente sportive, agonistiche, didattiche e di apprendimento di una lingua straniera;
  - il contributo massimo erogabile a ciascun minore non può essere superiore a euro 65,00 (sessantacinquemila/00) giornalieri e a euro 1.000,00 (mille/00) complessivi per soggiorno;
  - l'ammontare del contributo dell'Amministrazione regionale è determinato in modo differenziato per ciascun minore in relazione all'indicatore regionale della situazione economica (IRSE) del nucleo familiare e nella misura indicata nell'apposita tabella allegata alla presente deliberazione;
- ritenuto opportuno stabilire che, qualora al soggiorno partecipino più minori appartenenti allo stesso nucleo familiare, sia necessario prevedere una ulteriore integrazione del contributo erogato dall'Amministrazione Regionale per i minori oltre il primo;
- ritenuto opportuno stabilire l'importo massimo di intervento dell'Amministrazione regionale a sostegno delle ulteriori spese affrontate dai soggetti organizzatori per garantire l'assistenza individualizzata ai minori disabili che partecipano ai soggiorni climatici di vacanza, su proposta dei competenti servizi socio sanitari del territorio;
- ritenuto opportuno stabilire, in base all'esperienza pregressa del competente Servizio, al fine di facilitare i cittadini nella presentazione delle istanze di contributo ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 17/1984 e di ridurre i tempi di risposta, che le stesse istanze siano presentate dagli interessati direttamente ai soggetti organizzatori, iscritti in un apposito elenco regionale e che siano gli stessi soggetti organizzatori a valutare l'esistenza del diritto al beneficio e a definire l'importo dello stesso in relazione a quanto stabilito dalla presente deliberazione;
- considerato opportuno che per l'iscrizione all'elenco regionale i soggetti organizzatori dei soggiorni debbano:
  - avere lo stato giuridico di ente pubblico, associazione, fondazione, cooperativa, istituzione religiosa, società;

- avere finalità sociali, ricreative o educative;
  - avere una sede organizzativa stabile in Valle d'Aosta;
  - accettare di raccogliere le istanze, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 17/1984, a favore dei minori che partecipano ai soggiorni, di determinare il contributo erogabile in base alla tabella allegata alla presente deliberazione e di presentare all'Amministrazione regionale entro il 30 settembre di ogni anno l'ammontare dei contributi regionali dovuti sulla base delle istanze presentate e delle effettive partecipazioni, distinte per soggiorni organizzati;
- richiamata la propria deliberazione n. 3817 in data 21 dicembre 2007, concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2008/2010 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
  - richiamata la propria deliberazione n. 194 in data 01 febbraio 2008, concernente il prelievo dal fondo regionale per le politiche sociali per il triennio 2008-2010 – variazione al bilancio di previsione per l'anno 2008 e pluriennale 2008-2010 e conseguente modifica al bilancio regionale;
  - precisato che la presente proposta di deliberazione è da ritenersi correlata all'obiettivo 152101 "Gestione degli interventi per lo sviluppo dei servizi e prevenzione del disagio minorile e giovanile" attribuito al Servizio famiglia e politiche giovanili;
  - visto il parere favorevole rilasciato dal Capo Servizio del Servizio famiglia e politiche giovanili dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 - comma 1 - lettera e) e 59 - comma 2 - della legge regionale n. 45/1995, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;

su proposta dell'Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali, Antonio Fosson;

ad unanimità di voti favorevoli

## **DELIBERA**

- 1) di approvare le seguenti modalità di intervento a favore dei minori ospiti di soggiorni climatici di vacanza, ai sensi dell'art 10 della legge regionale 17/1984, per il triennio 2008-2010:
  - a) i soggiorni climatici di vacanza marini, montani e lacustri devono essere organizzati da soggetti iscritti in un apposito elenco di cui al punto 2);
  - b) la durata del soggiorno non deve essere inferiore a 7 giorni nel caso in cui l'iniziativa sia realizzata in Valle d'Aosta e non inferiore a 10 giorni qualora si attui all'esterno del territorio valdostano;

- c) il contributo è concesso per un solo turno di vacanza. Per casi particolarmente complessi da un punto di vista sociale, segnalati con relazione scritta dei servizi sociali territoriali, il contributo può essere concesso anche per due turni;
  - d) i soggiorni devono avere finalità esclusivamente socializzanti e di promozione del benessere psicofisico. Sono esclusi i soggiorni individuali e i soggiorni aventi finalità principalmente sportive, agonistiche, didattiche e di apprendimento di una lingua straniera;
  - e) il contributo massimo erogabile a ciascun minore non può essere superiore a euro 65,00 (sessantacinquemila/00) giornalieri e a euro 1.000,00 (mille/00) complessivi;
  - f) l'ammontare del contributo dell'Amministrazione regionale è determinato in modo differenziato per ciascun minore in relazione all'indicatore regionale della situazione economica (IRSE) del nucleo familiare e nella misura indicata nell'allegata tabella, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
  - g) la percentuale di intervento stabilita dalla tabella allegata alla presente deliberazione è aumentata del 10% per ogni figlio oltre al primo, qualora nel nucleo familiare siano presenti più minori partecipanti ai soggiorni;
- 2) di istituire presso il Servizio famiglia e politiche giovanili un apposito elenco di soggetti organizzatori, la cui iscrizione è subordinata alle seguenti condizioni:
- a) avere lo stato giuridico di ente pubblico, associazione, fondazione, cooperativa, istituzione religiosa, società;
  - b) avere finalità sociali, ricreative o educative;
  - c) avere una sede organizzativa stabile in Valle d'Aosta;
  - d) accettare di raccogliere le istanze di contributo, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 17/1984, a favore dei minori che partecipano ai soggiorni, e di determinare il contributo erogabile in base alla tabella di cui al precedente punto 1, lettera g), nonché di presentare all'Amministrazione regionale entro il 30 settembre di ogni anno l'ammontare dei contributi regionali dovuti sulla base delle istanze presentate e delle effettive partecipazioni, distinte per soggiorni organizzati;
- 3) di stabilire che l'iscrizione all'elenco di cui al punto 2), valida per un triennio, avvenga in seguito ad istanza, presentata dal legale rappresentante su apposito modulo al Servizio famiglia e politiche giovanili entro il 28 febbraio di ogni anno, alla quale i competenti uffici devono dare riscontro entro 30 giorni dal ricevimento;
- 4) di stabilire che le maggiori spese, sostenute dai soggetti gestori per l'accoglienza nei soggiorni di minori disabili che necessitano di assistenza individualizzata, richiesta dai servizi socio-sanitari del territorio competenti ed autorizzata dal dirigente del Servizio famiglia e politiche giovanili, possano essere rimborsate previa presentazione della documentazione dettagliata delle spese sostenute per un importo non superiore a due

volte e mezzo il costo della retta del soggiorno e, comunque, per un importo non superiore a euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00);

- 5) di stabilire che per l'anno 2008 l'istanza di iscrizione di cui al punto 3) possa essere presentata fino al 10 maggio contestualmente alle comunicazioni di cui al punto 6);
- 6) di stabilire che ogni anno, entro il 31 marzo, i soggetti organizzatori di cui al precedente punto 2) debbano inviare al Servizio famiglia e politiche giovanili dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali, quanto segue:
  - comunicazione scritta sui soggiorni che intendono organizzare nell'anno in corso, specificando la località, il tipo di struttura, l'età e il sesso dei partecipanti accolti, il periodo e la retta individuale di partecipazione;
  - dichiarazione che la struttura utilizzata possiede i requisiti previsti dalle normative vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza;
- 7) di stabilire che all'impegno della spesa e alla liquidazione dei contributi erogati ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 17/1984 si provvederà con successivi provvedimenti dirigenziali, che troveranno copertura sul capitolo 61314 (Provvidenze a favore delle famiglie) dettaglio 4152 (Contributi a favore di minori e giovani ospiti di famiglie affidatarie, collegi, colonie estive e in situazioni di disagio), entro 60 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione di cui al precedente punto 2), lettera d) dando atto che il Servizio famiglia e politiche giovanili procederà alle opportune verifiche, anche a campione, sull'esistenza dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 2) e sulle singole istanze di contributo;
- 8) di stabilire che i contributi spettanti ai minori che hanno partecipato ai soggiorni, vengano liquidati con quietanza dei soggetti organizzatori;
- 9) di approvare l'allegata tabella che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

§

**Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 972 del 4 aprile 2008**

**Tabella per la determinazione dell'intervento economico  
dell'Amministrazione regionale in favore dei minori che partecipano a  
soggiorni climatici di vacanza**

<b>Fasce di IRSE (COMPRESSE LE AGGIUNTIVE REGIONALI)</b>	<b>Percentuale di contributo a carico dell'Amministrazione regionale</b>
<b>Fino a 5.000,00 euro</b>	<b>100%</b>
<b>Da 5.001,00 a 10.000,00 euro</b>	<b>90%</b>
<b>Da 10.001,00 a 12.500,00 euro</b>	<b>80%</b>
<b>Da 12.501,00 a 15.000,00 euro</b>	<b>70%</b>
<b>Da 15.001,00 a 17.500,00 euro</b>	<b>60%</b>
<b>Da 17.501,00 a 20.000,00 euro</b>	<b>50%</b>
<b>Da 20.001,00 a 22.500,00 euro</b>	<b>30%</b>
<b>Da 22.501,00 a 25.000,00 euro</b>	<b>15%</b>
<b>Oltre 25001,00</b>	<b>0%</b>